

Ordinanza della Corte 14 aprile 2011 — Luigi Marcuccio/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa C-460/10 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale — Rappresentanza del ricorrente — Avvocato privo di mandato — Notifica di un'impugnazione — Domanda di risarcimento danni — Corte di giustizia dell'Unione europea — Rigetto — Ricorso di annullamento — Danno asseritamene subito — Ricorso per risarcimento danni — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2011/C 232/18)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentante: A.V. Placco, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 6 luglio 2010, causa T-401/09, Marcuccio/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto, da un lato, il suo ricorso diretto all'annullamento delle asserite decisioni della Corte di giustizia che hanno respinto la domanda di risarcimento del danno derivante da una pretesa irregolarità commessa al momento della notifica al ricorrente dell'impugnazione proposta nel contesto della causa T-20/09 P, e, dall'altro, il suo ricorso per risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Marcuccio è condannato alle spese dell'impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 328 del 4.12.2010.

Ordinanza della Corte 15 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Parma) — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma

(Causa C-613/10) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità manifesta)

(2011/C 232/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti

Ricorrente: Danilo Debiasi

Resistente: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Parma — Interpretazione dell'art. 13, parte A,

della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detraibilità dell'imposta assolta a monte — Strutture sanitarie pubbliche e private che svolgono un'attività esentata — Normativa nazionale che esclude la detraibilità dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per le menzionate operazioni esenti

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con decisione 7 luglio 2010, è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 80 del 12.3.2011.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 18 aprile 2011 — Bericap Záródástechnikai bt./Plastinnova 2000 kft

(Causa C-180/11)

(2011/C 232/20)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Bericap Záródástechnikai bt.

Convenuta: Plastinnova 2000 kft

Altra parte nel procedimento: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (precedentemente Magyar Szabadalmi Hivatal)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme al diritto dell'Unione europea il fatto che, nell'ambito di un procedimento di riforma relativo a una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità, le misure, i procedimenti e i mezzi di ricorso si applichino in modo tale che il giudice nazionale non sia vincolato dalle conclusioni o da altre dichiarazioni delle parti aventi effetti giuridici e abbia il potere di disporre d'ufficio la produzione delle prove che lo stesso reputi necessarie.
- 2) Se sia conforme al diritto dell'Unione europea il fatto che, nell'ambito di un procedimento di riforma relativo a una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità, le misure, i procedimenti e i mezzi di ricorso si applichino in modo tale che il giudice nazionale non sia vincolato, nell'adottare la sua decisione, da una decisione amministrativa vertente su una domanda di dichiarazione di insussistenza della protezione, né dalle constatazioni di fatto in essa risultanti, in particolare dai motivi invocati per l'annullamento o la revoca fatti valere nel corso del procedimento amministrativo o, ancora, dalle dichiarazioni o affermazioni formulate e dagli elementi di prova prodotti nel corso di quest'ultimo.

3) Se sia conforme al diritto dell'Unione europea il fatto che, nell'ambito di un procedimento di riforma relativo a una nuova domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità, le misure, i procedimenti e i mezzi di ricorso si applichino in modo tale che il giudice nazionale escluda dal novero degli elementi di prova presentati nell'ambito della nuova domanda — inclusi quelli relativi allo stato della tecnica — le prove che siano state prodotte in occasione di una precedente domanda di annullamento della protezione del modello di utilità.

Impugnazione proposta il 27 aprile 2011 dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-385/07, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Commissione europea

(Causa C-204/11 P)

(2011/C 232/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération internationale de football association (FIFA) (rappresentanti: avv.ti A. Barav e D. Reymond)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno del Belgio, Repubblica federale di Germania, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Confermare la sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011, causa T-385/07, limitatamente alla ricevibilità.
- Annullare la sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011, causa T-385/07, limitatamente al merito, nella parte in cui approva l'inclusione delle partite «non prime» della Coppa del mondo di calcio FIFA™ nell'elenco del Belgio degli eventi «di particolare rilevanza per la società» ai sensi della direttiva.
- Statuisca definitivamente sulla controversia ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia.
- Condanni la Commissione alle spese sostenute dalla FIFA in primo grado e nel presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1) **Errore di diritto, violazione dell'art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia, violazione dell'art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552/CEE⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 97/36/CE⁽²⁾, e del diritto dell'Unione, errata applicazione dell'art. 296 TFUE** (inosservanza dei limiti del sindacato giurisdizionale, motivazione contraddittoria, introduzione di motivi non esposti nella decisione impugnata per quanto riguarda la classificazione della Coppa del mondo di

calcio FIFA™, dai quali sono state tratte conclusioni giuridiche errate, inversione dell'onere della prova).

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione basandosi su motivi non contenuti nella decisione della Commissione⁽³⁾ per statuire che la Commissione ha correttamente classificato la Coppa del mondo di calcio FIFA™ come avente «carattere unitario quale evento» ai sensi della direttiva 89/552, nella versione modificata dalla direttiva 97/36; adducendo una motivazione contraddittoria e illogica, affermando che gli Stati membri non devono fornire specifici motivi per includere l'intera Coppa del mondo di calcio FIFA™ nei loro elenchi degli eventi principali e invertendo l'onere della prova.

- 2) **Errore di diritto, violazione dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, errata applicazione dell'art. 296 TFUE, violazione dell'art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia** (errata qualificazione della Coppa del mondo di calcio FIFA™, inosservanza dei limiti del sindacato giurisdizionale, affidamento su considerazioni non contenute nella decisione impugnata, errata valutazione degli elementi di fatto relativi alle partite «non prime», che ha comportato conclusioni giuridiche errate, valutazione sufficiente della motivazione fornita nella decisione impugnata, mancanza di risposta agli argomenti sollevati). La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione affermando che la Commissione ha legittimamente dichiarato che l'intera Coppa del mondo di calcio FIFA™ rappresenta un evento di grande importanza per la società del Belgio, nell'accezione della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, e che la Commissione abbia sufficientemente motivato tale valutazione. In particolare, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e tratto conclusioni giuridiche errate dagli elementi di fatto avvalorando la valutazione della Commissione — motivata in modo inadeguato — secondo cui l'intera Coppa del mondo di calcio FIFA™ gode di «una spiccata rilevanza generale nel Belgio», che è stata tradizionalmente trasmessa sulla televisione in chiaro e che è seguita da un pubblico molto ampio.
- 3) **Errore di diritto, violazione del TFUE, violazione dell'art. 3 bis, nn. 1 e 2, della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, errata applicazione dell'art. 296 TFUE, violazione dell'art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia** (inosservanza della portata del sindacato giurisdizionale, valutazione secondo cui la Commissione ha dichiarato correttamente, e adducendo una motivazione adeguata, che le misure del Belgio sono compatibili con il diritto dell'Unione e che le restrizioni che tali misure comportavano sono proporzionate; errata interpretazione della portata del diritto all'informazione e dell'interesse pubblico ad un ampio accesso agli eventi televisivi di maggiore importanza per la società).